Prot. n. 2083 Ordinanza n. 4

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’uso di liquami e deiezioni animali su terreni agricoli, in particolare di quelle avicole e suinicole creano disagi e disturbo alla popolazione sia per le forti esalazioni odorose che per il proliferare delle mosche;

CONSIDERATO che negli ultimi anni, in corrispondenza dello stoccaggio e dell’utilizzo agronomico delle lettiere derivanti da allevamenti, si è registrato un incremento della presenza di mosche sul territorio comunale ed in particolare nelle aree poste nelle immediate vicinanze dei terreni utilizzati per gli spandimenti e delle aree adibite allo stoccaggio;

CONSIDERATO che la situazione attuale crea disagio alla popolazione residente e ai numerosi turisti ospiti nel territorio, costretti a convivere con una notevole quantità di mosche;

RITENUTO che una presenza così consistente di mosche rechi molestia e possa costituire un possibile problema igienico-sanitario per la cittadinanza;

PRESO ATTO che la riproduzione e la diffusione delle mosche è favorita anche dalle attuali condizioni meteorologiche;

RILEVATO che il divieto di utilizzo agronomico delle deiezioni possano in parte contrastare la presenza di mosche riducendo i disagi per la popolazione residente;

RITENUTO di provvedere all’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente che vieti, in via transitoria dal ***01.07.2011*** fino al **01.*09.2011***, in modo assoluto lo spandimento di deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici avicoli e suinicoli sui terreni agricoli del Comune di ORTEZZANO e che obblighi alla copertura dei cumuli di tutti i tipi di deiezioni zootecniche con teli impermeabili;

VISTA la legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.M. 7 aprile 2006, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali “criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del D. lgs 11 maggio 1999 n. 152;

VISTA la D.G.R. MARCHE n. 1448 del 3 dicembre 2009;

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo statuto comunale;

**ORDINA**

A tutti i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici avicoli e suinicoli e ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli:

- il divieto di utilizzare deiezioni derivanti dagli allevamenti zootecnici avicoli e suinicoli per la concimazione dei terreni agricoli nell’intero territorio del Comune di ORTEZZANO **dal *.01.7.2011* fino al *01.09.2011.***

**A tutti i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici in genere e ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli:**

- **di stoccare le deiezioni zootecniche in concimaie tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido);**

- **di dotare le concimaie di adeguate vasche a perfetta tenuta di raccolta del Colaticcio;**

- **di coprire uniformemente i cumuli di deiezioni zootecniche con teli impermeabili onde impedire il proliferare di mosche;**

**DISPONE**

1. l’affissione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune Ortezzano;

2. la notifica della presente ordinanza a tutti gli allevatori avicoli e suinicoli intensivi del territorio comunale;

3. l’invio di copia della presente a:

- agli organi di Polizia per la vigilanza, il riscontro delle violazioni e l’erogazione delle sanzioni;

- all’ASUR MARCHE Z.T. N. 11 – Settore Veterinario;

- all’ASUR MARCHE Z.T. N. 11 – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

- All’Arpam di Ascoli Piceno;

- alla Stazione dei Carabinieri di Montottone.

Informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Marche, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1977 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente;

In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 199 del 24.11.1971 entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.

che il responsabile del procedimento è il geom. Fausto Borroni;

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempre che non si tratti di grave illecito, si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

che ai sensi della normativa vigente si prevedono altresì le seguenti sanzioni:

1. mancata presentazione della comunicazione per lo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 54 comma 7 D.Lgs. 152/1999)

2. spargimento in spregio alla corretta prassi agronomica: sanzione penale da €

1.033,00 a € 7.747,00 (art. 59 comma 11 ter D.Lgs. 152/1999).

Dalla Residenza Municipale, li 26.05.2011

IL SINDACO

Dr.ssa Giusy Scendoni